

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Oggetto

Pacchetti turistici -
legge n.111/95

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Mario FANTACCHIOTTI - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Rel. Consigliere -

R.G.N. 27800/01

Cron. 213

Rep.

Ud.06/12/04

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DOLL - ESENTE DIRITTI

sul ricorso proposto da:

AVI SRL, in persona dell'amministratore unico Sig.
Vincenzo Acampora, elettivamente domiciliata in ROMA
PZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA
ROMANO, che la difende unitamente all'avvocato DOMENICO
DI MARTINO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

CASCONE VINCENZO, DONNARUMMA LUISA, AIRONTOUR SAS;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1224/00 del Giudice di pace di
CASTELLAMMARE DI STABIA, emessa il 13 ottobre 2000,
depositata il 16/10/00;RG.677/1999.

2004

2064



udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/04 dal Consigliere Dott. Ennio
MALZONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 23 e 24 marzo 1999 i
coniugi Cascone Vincenzo e Donnarumma Luisa, deducendo
che in data 24.3.99 avevano sottoscritto presso
l'Agenzia Avis di C/mare di Stabia la prenotazione di
un pacchetto turistico per un viaggio in Thailandia
(Bangkok-Phuket), nel periodo dal 12 al 28 gennaio 99,
per il prezzo di £.2.690.000, oltre extra aggiuntivi, e
che tale viaggio era stato effettuato solo dal Cascone,
avendo dovuto la Donnarumma rinunziarvi per un soprag-
giunto attacco influenzale, debitamente provato con
certificazione medica; che il Cascone, al ritorno dal
viaggio, aveva eccepito di avere utilizzato strutture
alberghiere e servizi diversi da quelli contrattualmen-
te stabiliti, nonchè di categoria ed efficienza minore;
ciò deducendo, convenivano, avanti al g.d.p. di C/mare
di Stabia, la srl.Avis e la sas Aviontour, per sentirli
condannare al risarcimento dei danni, da liquidarsi in
via equitativa.



Costituitesi in giudizio, la srl Avis chiedeva l'estromissione dal giudizio, perché carente di legittimazione; la sas Aviontour eccepiva la decadenza ex art.19 del D.L.17.3.95 n.111.

Il giudice adito con sentenza n.1224/00, depositata il 16.10.2000, accoglieva la domanda e condannava le convenute a pagare agli attori, a titolo risarcitorio, la somma di £.538.000, pari al 20% dell'intero prezzo del pacchetto turistico, nonché a restituire alla Donnarumma la somma di £.450.000, riscossa per il biglietto aereo; poneva le spese di lite a carico delle convenute.

Per la cassazione della decisione ricorre la srl Avis esponendo un solo motivo variamente articolato. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, deducendo errata interpretazione della normativa internazionale sul contratto di viaggio (legge n.1084/77), del D.Lgs 17.3.1995 n.111 di attuazione della direttiva CEE n.314/90, nonché omessa, incoerente e irrazionale motivazione, si sostiene che "dall'analisi congiunta della documentazione allegata agli atti di causa del giudizio di primo grado e delle risultanze della prova testimoniale tenutasi nel corso dello stesso" è emerso che



l'odierna ricorrente non avrebbe potuto assolutamente essere considerata legittimata passiva", in quanto nella sua veste di "semplice intermediaria ("venditore" o se si vuole "collaboratore" come affermato dallo stesso giudicante) ha adempiuto diligentemente al proprio obbligo nei confronti degli allora attori concludendo con l'Airontour sas, in nome e per conto di costoro, esattamente il contratto dagli stessi dettagliatamente richiestogli. "Si sostiene in definitiva che il giudice di pace non ha fornito alcuna motivazione in ordine a tale decisione, mentre, invece, inquadrandosi il rapporto che si istaura tra viaggiatore e intermediario nello schema del mandato con rappresentanza, il contratto concluso dall'intermediario con l'organizzatore in nome del viaggiatore è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore, cosichè l'intermediario non risponde nei confronti del viaggiatore dell'operato del tour operator, ma solo della propria opera di intermediazione.

Il ricorso è infondato. Esso si basa su un fatto indimostrato e cioè che dalla documentazione prodotta in giudizio e dalla prova testimoniale risulterebbe che la ricorrente avrebbe concluso il contratto con l'organizzatore del viaggio in nome e per conto del viaggiatore, mentre, invece, non solo non sono stati

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'J' or 'I' with a long vertical stroke extending downwards.



indicati in ricorso i documenti e i testi di riferimento, ma allegata al ricorso non si ritrova la stessa documentazione e nemmeno risultano riportate nel medesimo le dichiarazioni dei testi di sostegno della tesi della ricorrente.

Va, allora, da considerare che, rispetto al disposto del D.Lgs n.111 del 1995 sulla vendita dei pacchetti turistici, la tesi della ricorrente si basa su una errata trasposizione dei ruoli tra venditore ed acquirente, nel senso di fare apparire l'agenzia di viaggi come rappresentante dell'acquirente, anziché come venditore o mandatario dell'organizzatore del pacchetto turistico.

Ed invero, la figura del venditore è testualmente descritta nell'art.4 del menzionato decreto legislativo come "colui che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici" e l'art.14 dello stesso decreto chiama a rispondere del mancato o inesatto adempimento sia l'organizzatore sia il venditore.

Può allora affermarsi che la responsabilità della ricorrente deriva dalla titolarità passiva dell'azione risarcitoria accordata dalla legge al consumatore-compratore del pacchetto turistico.

Ne consegue il rigetto del ricorso senza obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio stante

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.



l'assenza degli intimati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma addì 6.12.04

Il Consigliere relatore

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello

Depositata in Cancelleria



10 FEB 2005
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Maria Aiello